



## TRIBUNALE DI MONZA

## SEZIONE FALLIMENTARE

Addì 5 maggio 2021 alle ore 17,00 il Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda ed il Segretario dott. Alberto Crivelli, unitamente ai dott. Giovanetti, Chiuri e Rizzotto, rilevata l'opportunità, all'esito di una costante osservazione dell'andamento del mercato, di rivedere la percentuale di abbattimento del valore degli immobili per adeguarlo all'attuale valore cauzionale; tenuto conto che, a fronte dell'andamento stesso e della percentuale fissa di abbattimento di un quarto conseguente alla possibilità di offerta minima, appare a questo punto possibile procedere ad un riadeguamento dell'abbattimento stesso nella misura del 15 % con riferimento alle esecuzioni immobiliari e del 10 % con riferimento alle vendite in ambito concorsuale (quest'ultima da determinarsi in misura inferiore tenuto conto del fatto che la procedura si fa carico del pagamento delle spese condominiali);

ritenuto poi che la Sezione ritiene proficua la prassi, in materia di procedura da sovraindebitamento, di nominare liquidatore lo stesso OCC, quante volte quest'ultimo offra adeguata esperienza in materia concorsuale, dal momento che con ciò non solo il soggetto che esegue risulta a giorno della situazione del sovraindebitato e delle caratteristiche dei beni che compongono il suo patrimonio, ma che con tale doppia veste si riducono gli incombeni gravanti sul professionista incaricato dell'esecuzione della procedura, e pertanto si può operare un contenimento della prededuzione;

ritenuto che in tal caso quindi potrà riconoscersi il compenso così composto: compenso base (previsto per il curatore ed abbattuto nel 40 %) per le funzioni di OCC; e ulteriore 50 % dello stesso quale compenso per le funzioni di liquidatore;

ritenuta, sia per la materia dell'esecuzione individuale che per quella concorsuale, l'opportunità di prorogare il regime di celebrazione delle aste esclusivamente in via telematica (sincrona pura) in via generalizzata fino a data da destinarsi, e ciò in considerazione dei persistenti effetti della pandemia, dei minori costi per affitto sale aste e altri oneri collegati, dei miglioramenti introdotti dal DGSIA in ordine all'allerta di errato inserimento di offerta da parte dei partecipanti.

Viene pertanto aggiornata tutta la modulistica come allegata in calce



## TRIBUNALE DI MONZA

Ritenuto che in conseguenza dell'entrata in vigore della riformulazione dell'art. 560 cpc sono stati predisposti due modelli di decreto di trasferimento uno con ingiunzione attuata dal custode e uno con ingiunzione oggetto di esecuzione per rilascio, a seconda dell'opzione esercitata dall'aggiudicatario.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non chieda l'attuazione attraverso il custode, le spese saranno a carico di colui che ha assunto l'iniziativa del processo esecutivo per rilascio a norma dell'art.611 cpc.

La Sezione rileva che, a seguito della generalizzazione delle modalità telematiche dell'asta, si verifica con una certa frequenza l'ipotesi di palesi errori materiali da parte dell'offerente nell'indicare la cifra del rilancio. In proposito, posto che il delegato assume nel corso dell'asta la veste di referente della procedura, si autorizzano i gestori delle vendite a sbloccare in tali casi il sistema, seguendo le indicazioni del delegato; pertanto, l'asta proseguirà a partire dall'ultima offerta valida, cioè anteriore a quella affetta da errore.

Rilevato che nei concordati in continuità si presenta il problema della mancata esecuzione; preso atto che l'unico rimedio diretto è previsto dall'art.185 l.f. con riferimento ai concordati omologati a seguito di offerta concorrente dei creditori; ritenuto quindi che, al fine di preservare l'effettività della proposta, gli altri concordati in continuità dovranno contenere, all'interno della proposta stessa e del piano, quali condizioni per l'omologazione, la previsione di subentro del commissario nelle attività esecutive ove il debitore ometta di procedervi nei termini specificamente indicati. Ove si versasse in ipotesi di concordato in continuità indiretta, analoga clausola dovrà essere altresì inserita all'interno del rapporto contrattuale con il terzo che assicura la continuità, ove quest'ultima sia funzionale all'esecuzione (es. sia previsto in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo tramite i proventi della continuità stessa)

Rilevato che per quanto riguarda i compensi dei curatori è opportuno precisare che il compenso con riferimento al passivo deve essere calcolato sul passivo accertato e non solo su quello ammesso. Pertanto, nel passivo accertato rientra anche l'ammontare escluso, ma esaminato dal curatore.

Per rendere evidente la diversità di ammontare, la richiesta di liquidazione dei compensi dovrà indicare le voci distinte: passivo ammesso/passivo escluso/ passivo accertato (che è stata dalla sommatoria delle due voci precedenti)

**PQM**

- Si delibera che le ordinanze di delega delle vendite, tanto in materia di esecuzione individuale che concorsuale, emesse a partire dal 01.07.2021, riportino gli abbattimenti nella misura sopra indicata;



TRIBUNALE DI MONZA

per l'ipotesi di vendita ai sensi dell'art.107, 1° co., l.f., i curatori provvederanno in tal senso con i programmi di liquidazione depositati a partire dal 01.07.2021

- Si delibera che le liquidazioni dei compensi degli OCC e dei liquidatori nella procedura da sovraindebitamento si adeguino a quanto sopra a partire dal 15.5.2021;
- Si delibera che si continua a procedere con la celebrazione delle aste con modalità esclusivamente telematica (sincrona pura) fino a data da destinarsi.

\*\*\* \*\*

Rilevato poi che sempre più spesso viene richiesta la liquidazione, tanto nelle procedure concorsuali quanto in quelle di esecuzione immobiliare individuale, di compensi per l'attività di trascrizione di sentenze di fallimento e pignoramenti, laddove la suddetta attività deve ritenersi ricompresa rispettivamente in quella propria del curatore e del legale del creditore procedente;

Ritenuto altresì che occorre dettare una regola omogenea nelle liquidazioni dei legali delle procedure concorsuali

**PQM**

- Si delibera che nulla verrà riconosciuto a titolo di compenso per l'attività di trascrizione di cui sopra, neppure se effettuata da parte di professionisti terzi;
- Si delibera che si riconosceranno ai legali nominati nell'ambito di procedure concorsuali, salvi casi eccezionali e salvo diverso maggior importo liquidato dal giudice della causa autorizzata, un compenso pari alla media fra minimo e medio tariffario, salve ulteriormente le ipotesi di procedure incapienti.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione è sciolta ad ore 17,30

Il Presidente

Il Segretario